



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovereto

N. 49/2019

Rovereto, 10 GEN, 2019

Alla Polizia Stradale di Riva del Garda

Al Commissariato di PS di Rovereto

Al Commissariato di PS di Riva del Garda

Alla Compagnia Carabinieri di Rovereto anche
per l'inoltro ai comandi stazione dipendenti

Alla Compagnia Carabinieri di Riva del Garda
anche per l'inoltro ai comandi stazione
dipendenti --

Al Corpo intercomunale di polizia locale di
Rovereto e Valli del Leno

Al Corpo intercomunale di polizia locale
Alto Garda e Ledro

Al Corpo intercomunale di polizia locale
Alta Vallagarina

Al Corpo intercomunale di polizia locale
Mori – Brentonico Ronzo Chienis

Al Corpo intercomunale di polizia locale
Ala – Avio

Al Corpo di polizia locale di Folgaria

Al Corpo di polizia locale di Vallarsa

Al Corpo di polizia locale di Villa Lagarina

Oggetto: direttiva riguardante il reato di “guida senza aver conseguito la corrispondente patente” ex art. 116 comma 15 D.L.vo 285/1992.

Si è avuto modo di constatare, in relazione alle comunicazioni di notizia di reato per guida senza patente o con patente revocata (art. 116 comma 15 D.L.vo 285/1992), delle incertezze riguardo alla sussistenza del requisito della reiterazione della condotta nel biennio – requisito che costituisce elemento essenziale per la configurazione del reato.

Si riporta innanzitutto il testo in questione:

“Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l’ammenda da euro 2.257 a euro 9.032 (reato depenalizzato ex art. 1 comma 5 D.L.vo 8/2016; la sanzione amministrativa è ora determinata nella somma da euro 5.110 a euro 30.660); la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici o psichici. Nell’ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica”. (n.d.r. il testo è aggiornato all’1 gennaio 2019)

Al fine di prevenire possibili equivoci, si ritiene di rammentare che:

1. la recidiva indicata nell’art. 116 comma 15 D.L.vo 285/1992 è da intendersi come la reiterazione dell’illecito depenalizzato, ex art. 5 D.L.vo 8/2016;
2. la reiterazione non opera nel caso di pagamento in misura ridotta del primo illecito o nel caso in cui il provvedimento che ha accertato la violazione precedentemente commessa non sia divenuto definitivo oppure sia sospeso, ex art. 8 bis Legge 689/1981;
3. le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria, ex art. 8 bis Legge 689/1981, (a tal fine possono essere assorbite, tendenzialmente, quelle commesse nell’arco di alcune ore salvo l’apprezzamento di circostanze particolari; in tal caso si inoltrerà comunque notizia di reato);
4. l’art. 116 comma 15 del C.D.S. punisce anche la condotta di colui che guida:
 - macchine operatrici o agricole senza aver conseguito la relativa patente di guida ex art. 124 comma 4 C.D.S.;
 - veicoli in possesso di patente estera nonostante il provvedimento di inibizione alla guida in Italia di cui agli artt. 135 comma 7, e 136 – ter comma 3 del C.D.S.;
 - veicoli in possesso di patente estera scaduta di validità qualora sia residente in Italia da oltre un anno, ex art. 135 comma 11 C.D.S..

Si rammenta che per eventuali urgenze si potrà contattare il P.M. di turno. In ogni caso si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Ringrazio per la collaborazione.

*Il Procuratore della Repubblica
dott. Aldo Celentano*

